


IL DIRITTO ALLA RESIDENZA

IL DIRITTO ALLA RESIDENZA E' UN DIRITTO SOGGETTIVO

L'iscrizione anagrafica costituisce il presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria, nonché la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Rispetto **al diritto di residenza**, la legge non attribuisce all'autorità amministrativa alcuna sfera di discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento. Ne consegue, che il cittadino che faccia richiesta di essere iscritto nei registri della Popolazione residente in un comune, essendo titolare di un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all'ufficiale d'anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune e dare attuazione a tale volontà.



Gli unici presupposti per l'iscrizione anagrafica sono, infatti, il domicilio nel territorio del comune, inteso in senso ampio come "*[...] luogo in cui la persona concentra la generalità dei propri interessi [...]*" (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775) e il possesso di un documento di riconoscimento inteso per come stabilito dall'art. 1, lett. C del D.P.R. 445/2000: "*documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare*".

Il nostro ordinamento, inoltre, riconosce, come noto, **il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.**

L'art. 6, comma 7 del D. Lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) dispone, in particolare, che "*[...] Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani [...]. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza*"



Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.



La corte costituzionale (sentenza 186/2020) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 13 L. 132/2018 (conversione del decreto Sicurezza) che precludeva l'iscrizione anagrafica dei Richiedenti asilo e protezione internazionale.

Ne deriva pertanto, come esplicitato dalla Circolare 10/2020 del Ministero dell'Interno che:

**il Permesso di Soggiorno per richiesta protezione internazionale (ex Dlgs 142/2015) sia
titolo valido alla richiesta di iscrizione anagrafica**



*Nel caso di rifugiati la residenza è anche oggetto della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con L. 722/1954. Nello specifico, l'art. 26 prevede che **“ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza”**.*

Ciononostante,
numerosi sono gli atti illegittimi di
negazione di tale diritto soggettivo

Strumenti per la tutela del diritto all'iscrizione anagrafica

In caso di ritardi, inadempienze o provvedimenti dell'Ufficiale d'anagrafe possono essere adottati diversi strumenti giuridici a tutela del proprio **DIRITTO ALLA RESIDENZA**

Difatti, riguardo l'iscrizione anagrafica degli stranieri, tutte le prassi che prevedono richieste aggiuntive di documenti o di condizioni non previste dalla Legge, oltre la dimora abituale e la regolarità del soggiorno, devono ritenersi illegittime (Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997).

1) diffida

2) Ricorso amministrativo

3) Ricorso giurisdizionale

4) Autotutela/riesame

ISCRIZIONE VIA MODESTA VALENTI

Delibera giunta capitolina n. 31/2017

Regolamento RESIDENZA FITTIZIA:

Atteso che la residenza è un diritto fondamentale del cittadino, come peraltro ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 449 del 19 giugno 2000, secondo cui *“l’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale d’anagrafe”*; secondo la Circolare n. 8/1995 del Ministero dell’Interno *“la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale”* e, a tal fine, determina l’irrilevanza delle caratteristiche del luogo fisico ascrivibile a dimora e, conseguentemente, inibisce quelle prassi locali volte al rifiuto di iscrizione anagrafica presso abitazioni non convenzionali.

Anche nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” edite dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e approvate in Conferenza 3 Unificata il 5 novembre 2015, si riconosce **l’iscrizione anagrafica come dovere e diritto soggettivo del cittadino.**

Considerato che con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del Servizio Sociale, come condizione per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione anagrafica in Via Modesta Valenti, costituisce elemento essenziale dell’iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni sull’effettività della situazione del soggetto richiedente.

Nuovo Regolamento anagrafico 223/89 come modificato dal D.P.R. 126/2015

Art. 17. Termine per le registrazioni anagrafiche 1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 18. Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica. 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

Art. 18-bis. Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti. 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).



La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo:

https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/DICHIARAZIONE_RESIDENZA.PDF